

21 maggio 2013 19:36

ITALIA: Reati droghe. Cassazione: convalida entro 48 e non 24 ore

Per i reati legati alle sostanze stupefacenti, la convalida da parte del giudice di pace del provvedimento restrittivo del questore deve rispettare il termine di 48 ore per consentire l'esercizio della difesa, a pena di nullità. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 21703/2013, accogliendo il ricorso di un uomo a cui era stato imposto, e convalidato dopo sole 24 ore, il rientro nella propria abitazione entro orari prefissati e il divieto di guidare per un anno. I giudici della Suprema corte, infatti, hanno chiarito che "quando il giudice di pace competente convalida il provvedimento adottato dal questore, ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 2 del Dpr 309 del 1990, prima che sia trascorso il termine di 48 ore dalla notifica all'interessato del provvedimento stesso, si realizza una lesione del diritto all'intervento e all'assistenza difensiva, che impone l'annullamento della decisione di convalida per violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità ex articolo 178, lettera c) del Codice di procedura civile". Infatti, per la Cassazione "evidente" che la facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida "verrebbe del tutto vanificata qualora non sia assicurata alla difesa un lasso di tempo, tra la notifica del provvedimento del questore e la convalida del giudice di pace, adeguato per l'esercizio di questa forma di contraddittorio, se pur meramente cartolare". E quando i termini non vengono rispettati decade anche il provvedimento originario del questore, non solo dunque la sua convalida